

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

(APPROVATO DALLA DELIBERAZIONE C.C. N° 21 DEL 08/04/98)

ALLEGATO "A" VIDEOREGISTRAZIONE

Art. 1

Il Comune di Dolianova in considerazione dei ripetuti atti vandalici perpetrati da ignoti con l'installazione di un impianto di videoregistrazione si propone di porre in essere delle misure idonee finalizzate alla prevenzione di fatti criminosi ed alla tutela del patrimonio immobiliare dell'Ente.

Art. 2

L'istituzione del servizio di videoregistrazione dovrà essere svolto nel rispetto delle norme dettate dalla legge 675/96 e successive integrazioni e modificazioni, del regolamento comunale sulla tutela dei dati personali approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 08/04/98 e del provvedimento generale del Garante sulla privacy emesso in data 29/11/00.

Art. 3

Al fine di informare la cittadinanza all'inizio degli accessi delle aree sottoposte a video registrazione dovranno essere installati dei cartelli contenenti indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videoregistrazione, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi della legge 675/96.

Art. 4

Il sistema provvederà giornalmente alla registrazione delle immagini nell'intervallo di tempo che va dalle ore 17:00 sino alle ore 05:00.

Le immagini registrate verranno automaticamente cancellate dal sistema ogni sette giorni.

Art. 5

Il responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legge 675/1996 è il Responsabile del servizio affari generali.

Il sistema di video registrazione è custodito all'interno di un armadio blindato.

L'accesso ai locali ove è localizzato il sistema di videoregistrazione è controllato con un protocollo d'accesso situato presso gli uffici di segreteria ove sono custodite le chiavi di detto locale.

Autorizzati ad utilizzare le apparecchiature dell'impianto sono:

- a) Il Sindaco del Comune di Dolianova;
- b) Il Responsabile del trattamento dei dati;
- c) Il Comandante ed i Vice – Comandanti della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano o un suo delegato;

Potranno accedere alle informazioni raccolte ed estrarne copia unicamente gli incaricati di indagini giudiziarie o di polizia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.